16. IL CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE

16.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Anche nel 2011 è stata confermata l'utilità del ricorso previsto dall'art. 152 del Codice, volto alla tutela giurisdizionale del diritto alla protezione dei dati personali in alternativa al ricorso presentato in sede amministrativa al Garante.

A fronte dei 135 ricorsi del 2010, sono stati trattati dall'Autorità 170 ricorsi relativi a giudizi proposti nel 2011 non coinvolgenti direttamente pronunce del Garante.

Per l'elevato numero di tali controversie, assume sempre maggiore rilevanza l'obbligo –purtroppo non sempre puntualmente adempiuto– per le cancellerie, di trasmettere al Garante copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal Codice o in materia di criminalità informatica (art. 154, comma 6,). Vi è inoltre da osservare che l'autorità giudiziaria continua a ritenere necessaria la notifica al Garante dei ricorsi ad essa presentati, *ex* art. 152 del Codice, benché il comma 7 dello stesso articolo, che prevedeva esplicitamente tale obbligo, sia stato abrogato dall'art. 34 del d.lgs. n. 150/2011, il cui art. 10, comma 1, salva diversa disposizione, sottopone al rito del lavoro le controversie previste dal medesimo art. 152 (cfr. par. 2.1.6.).

Tali strumenti consentono al Garante di avere un'ampia informazione sull'evoluzione della giurisprudenza in materia di protezione dei dati personali e di segnalare al Parlamento e al Governo gli interventi normativi necessari per la tutela dei diritti degli interessati (come previsto dall'art. 154, comma 1, lett. *f*), del Codice).

16.2. I PROFILI PROCEDURALI

L'art. 152 devolve tutte le controversie riguardanti l'applicazione del Codice all'autorità giudiziaria ordinaria (comma 1), con ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011).

In tema di giurisdizione, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha definito una controversia inerente all'impugnazione del silenzio-rifiuto del Garante sulla richiesta di una società che gestisce un sistema di informazione creditizia, di fissare l'importo del contributo,

previsto dall'art. 10, commi 7 e 8, del Codice, che il titolare può richiedere agli interessati per l'attività volta a corrispondere alle richieste di accesso e comunicazione dei dati personali.

Sia il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sentenza n. 587 del 3 dicembre 2008) sia il Consiglio di Stato (sentenza n. 5198 del 3 settembre 2009) avevano affermato la propria giurisdizione. In particolare, il Consiglio di Stato aveva sostenuto che l'art. 152 non attribuisce al giudice ordinario la cognizione su interessi legittimi, confermando il tradizionale criterio di riparto di giurisdizione, fondato sulla distinzione tra diritti e interessi legittimi. Nella specie, la società avrebbe vantato un mero interesse legittimo alla fissazione del contributo da parte del Garante, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

La Suprema Corte, adita dal Garante con ricorso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., ha invece ritenuto, come sostenuto dall'Autorità, che la giurisdizione nel caso di specie dovesse essere attribuita al giudice ordinario, così come disposto dall'art. 152 del Codice, "la cui cristallina espressione letterale (*rara avis*) non lascia margini a dubbi circa l'*intentio legis* di attribuire l'intera materia alla cognizione dell'AGO", essendo peraltro "anche all'autorità giudiziaria consentito, per effetto di conforme disposizione del legislatore ordinario, di conoscere di interessi legittimi (...)" (sentenza n. 8487 del 14 aprile 2011).

Ancora in tema di giurisdizione, a fronte dell'opposizione proposta da un ministero ad una contestazione di violazione amministrativa, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, facendo corretta applicazione del dettato dell'art. 152, comma 1, del Codice (sentenza n. 10161 del 13 dicembre 2011).

16.3. I PROFILI DI MERITO

Analogamente a quanto verificatosi nello scorso anno, alcune pronunce emesse dall'autorità giudiziaria, in fattispecie in cui non erano in discussione provvedimenti adottati dal Garante, hanno riguardato il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, confermando che si tratta di un profilo di grande importanza per gli interessati, e che frequentemente genera contenzioso.

I giudizi hanno riguardato, in particolare, segnalazioni degli interessati come cattivi pagatori da parte di istituti di credito o società finanziarie ai soggetti che gestiscono i Sistemi di informazioni creditizia (Sic).

In tre casi la segnalazione è stata riconosciuta non corretta, con condanna dell'istituto bancario che l'aveva effettuata al risarcimento del danno in favore dell'interessato. I tre casi concernono: un correntista segnalato dalla propria banca in relazione ad una posizione debitoria di sofferenza il cui importo era stato oggetto di contestazione da parte del debitore –che al riguardo aveva anche ottenuto una sentenza favorevole– e che non doveva considerarsi espressione di una sua effettiva incapacità patrimoniale (Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, sentenza del 28 gennaio 2011); il sottoscrittore di una proposta di abbonamento per l'installazione di un'apparecchiatura, con contestuale proposta di finanziamento, che aveva tempestivamente esercitato il diritto di recesso (Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di La Maddalena, sentenza n. 811 del 26 novembre 2011); un soggetto erroneamente segnalato da una banca in relazione ad una garanzia reale, in realtà mai costituita, gravante sul suo patrimonio in favore di un terzo. In questo caso l'istituto ha riconosciuto il proprio errore e ha provveduto spontaneamente a rettificare la posizione dell'interessato, in data antecedente alla presentazione del ricorso, con effetti retroattivi (Tribunale di Torino, sentenza n. 360 del 19 gennaio 2011).

Nei primi due casi gli enti resistenti oltre che al risarcimento del danno sono stati condannati anche alla cancellazione dei dati personali dei ricorrenti.

In otto casi il ricorso è stato respinto in relazione alla segnalazione: dell'amministratore di una società, autorizzato ad emettere assegni per la stessa, a seguito della cessazione da tale carica e della indebita compilazione da parte dei soci di un assegno da lui sottoscritto in bianco, non potendo nella specie essere imputata alla banca l'illegittima segnalazione (Tribunale di Roma, sentenza n. 508 del 12 gennaio 2011); del sottoscrittore di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene, in relazione al quale l'interessato non aveva validamente esercitato il diritto di recesso (Tribunale di Milano, sentenza n. 5478 del 31 agosto 2011); di un soggetto che, in un caso analogo al precedente, aveva sostenuto di aver esercitato il diritto di recesso in riferimento ad un contratto di finanziamento per

l'acquisto di un corso di lingua; il Tribunale di Milano ha ritenuto legittima la segnalazione al Sic da parte della società finanziaria in virtù degli accordi intervenuti con la società venditrice del corso (sentenza n. 5042 del 12 aprile 2011); di un soggetto riferita al rifiuto di una richiesta di finanziamento da parte di un istituto di credito, in quanto, in base alla normativa vigente, l'ente erogatore può richiedere l'iscrizione presso la banca dati anche delle richieste di finanziamento, indipendentemente dal loro esito (Tribunale di Milano, sentenza n. 419 del 13 gennaio 2011); del sottoscrittore di un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, risultato moroso in base ad una precedente sentenza emessa dal Giudice di pace di Taranto (Tribunale di Milano, sentenza n. 14222 del 22 novembre 2011); di un soggetto a cui erano stati imputati ritardi nei pagamenti di rate di prestiti poi regolarizzati con successiva chiusura del finanziamento; il Tribunale di Milano ha ritenuto il comportamento della società finanziaria conforme alle disposizione che regolano la materia, in tema di termini entro i quali le informazioni creditizie di tipo negativo possono essere conservate nel Sic (sentenza n. 5535 del 20 aprile 2011); di un soggetto, in conseguenza di un errore di identificazione; il Tribunale di Milano ha riscontrato che la società sulla base degli atti in suo possesso aveva ottemperato ai doveri di diligenza nell'accertamento dell'identità dell'apparente debitore, tenuto conto che l'ente finanziatore non ha un rapporto diretto con il cliente (Tribunale di Milano, sentenza n. 9240 dell'8 luglio 2011); di una società insolvente rispetto ad un credito che altra società aveva ceduto pro soluto alla resistente. Il Tribunale di Milano ha statuito che, nel caso di specie, la società di *factoring* resistente aveva legittimamente proceduto alla segnalazione della debitrice secondo quanto previsto dalla relativa normativa, in considerazione della condizione di sofferenza, essendo irrilevante che non sussistesse un rapporto di finanziamento diretto fra le parti (sentenza n. 114332 del 6 ottobre 2010).

In due casi, entrambi decisi dal Tribunale di Milano, i ricorsi hanno riguardato il preavviso di segnalazione ad un Sic, che cui il titolare del trattamento, partecipante al sistema di informazioni creditizie, è tenuto, a fornire all'interessato al verificarsi di ritardi nei pagamenti.

In entrambi i casi il tribunale ha accertato l'inadempimento a tale obbligo da parte delle società finanziarie convenute, che non avevano fornito alcun riscontro sul ricevimento del

preavviso, ma ha respinto le domande di risarcimento per difetto di prova dell'esistenza del danno (sentenza n. 5471 del 19 aprile 2011 e sentenza n. 11549 del 29 settembre 2011).

16.4. LE OPPOSIZIONI AI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE

L'anno 2011 ha registrato un incremento delle opposizioni a provvedimenti del Garante: a fronte dei 65 ricorsi del 2010, nel 2011 sono state proposte 72 opposizioni. Di queste, 45 si riferiscono a opposizioni a ordinanze ingiunzioni, con un netto aumento rispetto al 2010, nel quale si erano registrate 19 opposizioni di tale natura.

Complessivamente l'Autorità ha avuto notizia di 39 decisioni dell'autorità giudiziaria relative ad opposizioni a provvedimenti del Garante che, con due sole eccezioni, si è sempre costituito in questi giudizi.

Dodici pronunce hanno riguardato opposizioni a ordinanze ingiunzioni. Sei hanno avuto a oggetto violazioni dell'art. 13 del Codice per omessa o inidonea informativa agli interessati.

Tre di queste pronunce, riguardanti trattamenti di dati svolti, rispettivamente, attraverso l'attività di *marketing* da parte di un centro didattico, la compilazione di form sul sito internet da parte di una società che gestisce strutture turistiche e la gestione di un impianto di videosorveglianza da parte di una società produttrice di prodotti professionali, hanno respinto le opposizioni, confermando i provvedimenti del Garante (Tribunale di Rimini, sentenza n. 891 del 21 luglio 2011; Tribunale di Tempio Pausania, sentenza n. 41 del 17 febbraio 2011; Tribunale di Varese, sentenza n. 1609 del 23 dicembre 2010).

In un caso, la sanzione è stata ridotta a causa del grado della colpa, ritenuto lieve, nella condotta di una società, che somministra servizi di *beauty farm*, la quale non aveva rilasciato la dovuta informativa ai propri clienti (Tribunale di Genova, sentenza n. 546 del 4 febbraio 2011).

In due casi il ricorso è stato proposto avverso il verbale di contestazione di violazione amministrativa.

In sintonia con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui il Garante aderisce, in entrambi i casi, concernenti l'omessa informativa agli interessati e la mancata acquisizione del loro consenso (artt. 13 e 23 del Codice), i ricorsi sono stati dichiarati

inammissibili, non essendo la contestazione autonomamente impugnabile, non costituendo decisione finale del Garante sulla irrogazione della sanzione, costituita dalla eventuale ordinanza ingiunzione (Tribunale di Roma, sentenza n. 8175 del 19 aprile 2011; Tribunale di Torino, sentenza n. 868 del 9 febbraio 2011).

Un'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Palmi, Sez. distaccata di Cinquefondi, il quale ha ritenuto che le immagini raccolte attraverso un sistema di videosorveglianza posto all'ingresso di un esercizio commerciale, attese le specifiche modalità della loro acquisizione, limitate nel tempo e nelle finalità, non costituiscano dato personale in grado di veicolare alcuna portata informativa relativa alle persone riprese (sentenza n. 205 del 17 maggio 2011).

Avverso tale pronuncia il Garante ha proposto ricorso per Cassazione.

Tre pronunce hanno avuto a oggetto la violazione degli artt. 37 e 38 del Codice per omessa o incompleta notificazione.

Due casi hanno riguardato società che trattano dati sanitari, mentre il terzo caso verteva in materia di trattamento dati biometrici da parte di un datore di lavoro. Tutte le decisioni hanno respinto le opposizioni, confermando i provvedimenti del Garante (Tribunale di Roma, sentenza n. 18324 del 22 settembre 2011; Tribunale di Prato, sentenza n. 964 del 19 settembre 2011; Tribunale di Ancona, sentenza n. 1704 del 3 novembre 2010).

Due pronunce hanno avuto a oggetto il mancato rispetto da parte del Garante del termine di novanta giorni dall'accertamento, entro il quale deve avvenire la notificazione della contestazione di violazione amministrativa (sul punto v. anche par. 17.4.3.).

Un'opposizione è stata respinta (Tribunale di Milano, sentenza n. 11545 del 30 settembre 2011), mentre l'altra è stata accolta (Tribunale di Roma, sentenza n. 21632 del 3 novembre 2011).

La mancata adozione di una misura minima di sicurezza, consistente nell'omessa designazione di un incaricato del trattamento da parte di un comune in violazione dell'art. 30 del Codice, è stata oggetto della sentenza del Tribunale di Cosenza, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, sulla considerazione che il provvedimento impugnato non è un'ordinanza ingiunzione, come ritenuto del ricorrente, ma una prescrizione impartita dal Garante, che costituisce atto interno del procedimento penale instaurato ai sensi dell'art. 169 del Codice nei confronti dell'autore della violazione (sentenza n. 1090 dell'8 luglio 2011).

In tema di violazione della disciplina inerente al necessario previo consenso al trattamento dei dati, si sono avute 5 pronunce, 4 delle quali hanno confermato i provvedimenti del Garante.

Nel primo caso, il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento del 26 novembre 2009 (doc. *web* n. 1681825) con cui il Garante aveva inibito a una società che opera nel mercato dei prodotti e servizi di *marketing* l'uso e la comunicazione a terzi dei dati personali degli interessati, in quanto la società aveva raccolto le informazioni acquisendo dagli interessati un unico consenso generale e non, come dovuto, separati consensi in relazione ad ogni distinto trattamento effettuato (sentenza n. 19281 del 5 ottobre 2011).

Nel secondo caso, il Tribunale di Venezia, conformemente a quanto deciso dal Garante con il provvedimento del 4 novembre 2010 (doc. *web* n. 1767785), ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato da una società operante nell'ambito del *telemarketing* poiché la normativa prevede che, in caso di uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore (art. 130, comma 1, del Codice), possono essere utilizzate banche dati costituite sulla base di elenchi pubblici formati prima del 1° agosto 2005 solo con il consenso specifico degli interessati, che la società non aveva acquisito (sentenza n. 10 del 14 ottobre 2011).

Nella terza pronuncia, il giudice ha confermato il provvedimento del Garante del 27 maggio 2010 (doc. *web* n. 1738383) nella parte in cui ha dichiarato illegittima la comunicazione effettuata da una casa di cura dei risultati di accertamenti diagnostici per infezione da HIV al medico curante dell'interessato, in assenza del consenso espresso di questi (Tribunale di Padova, sentenza n. 3 del 2 febbraio 2011).

Nella quarta, il Tribunale di Taranto ha ritenuto infondato il ricorso di un interessato che aveva chiesto la cancellazione dei propri dati personali sulla denunzia di un contratto verbale di locazione registrato dall'Agenzia delle entrate, in quanto la registrazione sarebbe stata effettuata senza suo consenso.

Confermando il provvedimento del Garante del 14 aprile 2011 (doc. *web* n. 1816371), il Tribunale ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate aveva trattato i dati nell'assolvimento dei suoi fini istituzionali e quindi, in quanto soggetto pubblico, non era sottoposta all'obbligo di richiedere il consenso dell'interessato (sentenza n. 2098 del 28 ottobre 2011).

Nell'ultima decisione, il Tribunale di Trento ha accolto il ricorso presentato da una banca avverso il provvedimento del Garante del 18 marzo 2010 (doc. *web* n. 1715015), che aveva dichiarato illecito il trattamento dei dati effettuato dall'istituto, tramite l'accesso di un suo dipendente ai dati bancari riferiti al ricorrente, in assenza del suo consenso, prescrivendo contestualmente di rafforzare le misure di sicurezza nella protezione delle informazioni. Tale accesso aveva consentito la comunicazione dei dati a un terzo.

Il giudice ha ritenuto che il consenso reso dall'interessato alla banca al trattamento dei suoi dati personali all'inizio del rapporto vale per ogni successivo trattamento, mentre non era risultata provata la comunicazione dei dati a terzi (sentenza n. 153 del 23 febbraio 2011).

Avverso tale pronuncia, l'Autorità ha proposto ricorso per Cassazione.

Per quanto attiene al trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico, vanno segnalate 2 pronunce. In entrambi i casi l'Autorità, con i provvedimenti del 14 gennaio 2010 e del 12 febbraio 2009, aveva respinto i ricorsi volti ad ottenere la cancellazione dei dati personali contenuti in alcuni articoli consultabili, anche in versione informatica, nell'archivio storico di un noto quotidiano (doc. *web* nn. 1701524 e 1601624).

Il Tribunale di Milano ha confermato l'orientamento del Garante, secondo il quale il trattamento dei dati effettuato dal quotidiano mediante l'inserimento degli articoli nell'archivio della testata giornalistica era legittimato da finalità storiche (sentenza n. 12004 dell'11 ottobre 2011 e sentenza n. 3950 del 7 aprile 2011).

In un altro caso, relativo alla pubblicazione sul sito internet del Senato di un atto di sindacato ispettivo contenente dati personali del ricorrente, il Tribunale di Roma, nell'accogliere l'opposizione al provvedimento del 16 luglio 2009 con cui il Garante aveva dichiarato inammissibile il ricorso (doc. *web* n. 1638472), ha disposto che i dati personali del ricorrente non siano reperibili attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo mediante l'accesso al sito istituzionale (sentenza n. 21961 del 9 novembre 2011).

Due sentenze hanno avuto a oggetto il provvedimento del 6 novembre 2008, n. 60 con cui il Garante, constatata la conformità alle leggi e ai regolamenti, ha disposto la trasmissione del "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" (doc. *web* n. 1565171) al Ministro della giustizia per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Entrambe le pronunce hanno respinto l'opposizione, confermando la legittimità del provvedimento del Garante, avendo rilevato la conformità a leggi e regolamenti delle disposizioni del codice deontologico impugnate (Tribunale di Bassano del Grappa, sentenze nn. 751 e 752 del 21 dicembre 2010).

Tre pronunce hanno riguardato l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali, previsto dall'art. 7, comma 1, del Codice.

In due casi, tale diritto è stato esercitato dagli eredi in relazione ai nominativi dei beneficiari di una polizza assicurativa sottoscritta dal *de cuius*.

Nel primo, l'opposizione proposta avverso il provvedimento del Garante del 10 dicembre 2009 (doc. *web* n. 1692945) è stata accolta, in quanto il Tribunale di Verona ha ritenuto che la qualità di erede legittimi il ricorrente ad esercitare il diritto di accesso a tutela dei propri diritti ereditari (sentenza n. 53 del 13 gennaio 2011).

Avverso tale pronuncia il Garante ha proposto ricorso per Cassazione.

Nel secondo, il Tribunale di Roma, conformemente a quanto stabilito dal Garante con provvedimento del 26 luglio 2005 (doc. *web* n. 1157566), ha ritenuto che gli eredi hanno diritto ad ottenere, oltre alle informazioni riconducibili alla sfera personale del *de cuius*, anche i dati personali relativi a terze persone, senza il consenso di queste, solo nel caso, non ricorrente nella specie, in cui il trattamento sia necessario a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (sentenza n. 5606 del 15 marzo 2011).

Un'ulteriore pronuncia ha confermato il provvedimento del Garante del 23 luglio 2009 (doc. *web* n. 1639928) che aveva condannato un'amministrazione pubblica al pagamento delle spese del procedimento amministrativo in favore del ricorrente, pur avendo disposto il non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in quanto l'amministrazione aveva dato riscontro alla richiesta di accesso solo dopo l'intervento del Garante, sollecitato dall'interessato (Tribunale di Lecce, sentenza n. 208 del 25 febbraio 2011).

Sette sentenze hanno avuto a oggetto la violazione dell'art. 7, comma 3, del Codice, relativamente al diritto degli interessati di ottenere l'aggiornamento e la cancellazione dei dati che li riguardano contenuti in banche dati.

Tre di queste hanno interessato la medesima società che tratta i dati per finalità di informazione commerciale.

Nella prima, in cui si verteva in tema di mancato aggiornamento di un pignoramento, il giudice ha, in primo luogo, dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del presunto silenzio rigetto del Garante, che sul ricorso dell'interessato aveva pronunciato tempestivamente, con il provvedimento del 29 ottobre 2009, non impugnato nei termini (doc. *web* n. 1681825). Nel merito, pur ritenendo che il trattamento dei dati effettuato dalla società non fosse stato conforme alle previsioni del Codice, ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'interessato, perché non provata (Tribunale di Milano, sentenza n. 1404 del 1° febbraio 2011).

Le ulteriori due pronunce hanno riguardato il caso della diretta associazione alle persone degli interessati dell'informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di una società in cui gli stessi avevano rivestito cariche societarie.

In un caso, il tribunale ha respinto l'opposizione al provvedimento del Garante dell'11 febbraio 2010 (doc. *web* n. 1705084), sostenendo la non pertinenza dell'informazione relativa al fallimento della società, soggetto terzo rispetto ai resistenti, a cui non possono essere addebitate responsabilità per le cariche ricoperte in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento (Tribunale di Milano, sentenza n. 4317 del 30 marzo 201).

Il Tribunale di Roma ha, invece, accolto l'opposizione al provvedimento del Garante del 29 aprile 2009 (doc. *web* n. 1617609), stabilendo che la qualifica di amministratore unico di una società fallita, rivestita dal resistente fino a meno di un anno prima del fallimento, sia pertinente con la finalità, perseguita dal titolare del trattamento, di fornire un'ampia informazione commerciale sulla solvibilità e affidabilità dei soggetti ai quali l'informativa si riferisce (sentenza n. 21380 del 28 ottobre 2011).

Con un'altra pronuncia, concernente il trattamento operato da una società che gestisce un sistema di informazioni creditizie, il Tribunale di Bologna ha confermato il provvedimento del Garante del 2 febbraio 2009 (doc. *web* n. 1597044), dichiarando che la richiesta del ricorrente, volta ad ottenere la cancellazione dal sistema delle informazioni che lo riguardano, non poteva essere accolta in quanto non era decorso il previsto termine di trentasei mesi previsto dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (doc. *web* n. 1556693) (sentenza n. 1904 del 14 giugno 2011).

Una decisione ha riguardato l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente alla Centrale rischi della Banca d'Italia effettuato da una società finanziaria cessionaria di un credito nei confronti dell'interessato. Il Tribunale di Milano ha condiviso l'impostazione espressa dal Garante nel provvedimento del 5 marzo 2009 (doc. *web* n. 1608138), che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di cancellazione della segnalazione in quanto non oggetto dell'interpello preventivo, e ha considerato come istanza di accertamento incidentale la domanda sulla legittimità della segnalazione, non essendo ammissibile chiedere al Garante il mero accertamento del diritto leso. Nel merito, il giudice ha respinto il ricorso, ritenendo corretto il comportamento della società resistente (sentenza n. 3856 del 21 marzo 2011).

Un'altra decisione ha confermato la legittimità del provvedimento del Garante del 7 ottobre 2009 (doc. *web* n. 1670167) che aveva ritenuto inammissibile il ricorso proposto, ai sensi degli artt. 7, commi 2 e 3 e 145 del Codice, nei confronti del Ministero dell'interno da un soggetto che aveva chiesto di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano conservati presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero e l'eventuale cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Ai sensi degli artt. 8, comma 2, lett. *h*) e 53 del Codice, in questo ambito, infatti, i diritti di cui all'art. 7 non possono essere esercitati con la richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile del trattamento e il successivo ricorso al Garante (Tribunale di Roma, sentenza n. 18834 del 27 settembre 2011).

Infine, un'ultima pronuncia ha accolto l'opposizione al provvedimento del Garante del 10 giugno 2011 (doc. *web* n. 1823181), ordinando ad una Conservatoria dei registri immobiliari la cancellazione delle trascrizioni a carico dell'interessato conservate nella propria banca dati a seguito dell'adempimento delle relative obbligazioni da parte del ricorrente (Tribunale di Milano, sentenza n. 280 del 12 gennaio 2012).

Una pronuncia ha riguardato un caso di trasferimento di dati per via telematica da parte di una società operante nel settore della consulenza per finalità promozionali a un noto operatore di telecomunicazioni, in base ad un accordo di *hosting*. Il provvedimento del Garante del 28 gennaio 2010 aveva vietato alla società di effettuare ulteriori trattamenti dei dati personali, in base alla circostanza che tale trasferimento costituiva una comunicazione di

dati personali da titolare a titolare per la quale era necessario lo specifico consenso degli interessati, che non risultava acquisito.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 3 del 15 febbraio 2011, ha integralmente confermato il provvedimento del Garante.

Sull'impugnazione di una richiesta di informazioni che l'Autorità aveva avanzato, su segnalazione di una nota società di telecomunicazioni, nei confronti di un'associazione per la tutela del diritto d'autore, il Tribunale di Roma ha confermato quanto sostenuto dal Garante sull'inammissibilità dell'opposizione, attesa la natura endoprocedimentale di tipo istruttorio, e quindi non autonomamente impugnabile, della richiesta di informazioni (sentenza n. 20400 del 23 settembre 2011).

Una decisione ha avuto a oggetto il trattamento dei dati genetici effettuato da una persona e dal suo legale i quali, al fine di valutare l'eventuale fondatezza di una instauranda azione giudiziale di disconoscimento della paternità, avevano prelevato campioni biologici dell'interessato, senza il suo consenso, sottoponendoli al *test* genetico sulla variabilità individuale. Su reclamo dell'interessato, il Garante con il provvedimento del 27 novembre 2008 (doc. *web* n. 1581365) aveva vietato qualsiasi ulteriore trattamento dei dati personali genetici, perché acquisiti e trattati in violazione dell'art. 90 del Codice e delle autorizzazioni generali emanate dall'Autorità.

Il giudice ha confermato tale provvedimento, statuendo che la normativa applicabile all'epoca dei fatti prevedeva che per il trattamento dei dati genetici i ricorrenti avrebbero dovuto munirsi dell'autorizzazione del Garante e del consenso informato dell'interessato, anche se il trattamento era finalizzato a far valere un diritto in sede giudiziaria (Tribunale di Roma, sentenza n. 3597 del 18 febbraio 2011).

Conformemente all'eccezione avanzata dall'Autorità, il Tribunale ha, altresì, dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso proposto dall'agenzia investigativa che aveva procurato i campioni biologici, la quale non risultava destinataria del provvedimento opposto.

Con sentenza della Corte di Cassazione si è conclusa la vicenda relativa alla legittimità dell'acquisizione tramite consultazione diretta del casellario giudiziale, da parte di un

Consorzio, del certificato penale dell'amministratore di una società che, risultata aggiudicataria provvisoria di un appalto per pubblico incanto bandito dal Consorzio, era stata poi esclusa dalla gara.

La società aveva proposto ricorso avanti al Tribunale di Padova che, con sentenza n. 2254 del 16 settembre 2004, aveva confermato il provvedimento del Garante del 14 novembre 2003, ritenendo che rientrasse negli obblighi dell'ente appaltante il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dalle società partecipanti all'appalto, con il potere, a tal fine, di consultazione diretta degli archivi del casellario.

La Corte ha ritenuto corretto e immune da vizi il percorso logico seguito dal giudice del merito, in quanto la pertinente normativa primaria e secondaria equipara la consultazione diretta del casellario da parte di una pubblica amministrazione, quale è il Consorzio, alla consultazione del certificato rilasciato dal casellario stesso (sentenza n. 19364 del 18 luglio 2011).

Infine, come già riportato (*supra*, par. 16.2.), si sono avute due pronunce in materia di giurisdizione.

In entrambi i casi, sia le Sezioni unite della Corte di Cassazione, sia, in altra vicenda, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio hanno fatto applicazione dell'art. 152, comma 1, del Codice, che prevede che tutte le controversie che riguardano comunque l'applicazione delle disposizioni del Codice sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria (Cass., S.u., sentenza n. 8487 del 6 luglio 2010; Tar Lazio, sentenza n. 10161 del 13 dicembre 2011).

16.5. L'INTERVENTO DEL GARANTE NEI GIUDIZI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Conformemente agli indirizzi giurisprudenziali e al parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato –che si è pronunciata in termini favorevoli alla costituzione in giudizio del Garante, ritenendo essenziale che esso possa far valere le proprie ragioni, a tutela unicamente dell'interesse pubblico, tenendo conto delle sue specifiche e caratteristiche funzioni–, l'Autorità ha limitato la propria attiva presenza, nei giudizi che non coinvolgono direttamente sue pronunce, ai soli casi in cui sorge, o può sorgere, la necessità di difendere o comunque far valere particolari questioni di diritto.

In questo quadro, l'Autorità ha seguito con attenzione tutti i contenziosi nei quali non ha ritenuto opportuno intervenire, chiedendo alle avvocature distrettuali dello Stato di tenerla comunque informata sullo svolgimento delle vicende processuali e di riceverne comunicazione in merito agli esiti.

17. L'ATTIVITÀ ISPETTIVA E LE SANZIONI

17.1. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

L'attività ispettiva, è lo strumento per accertare *in loco* specifiche situazioni di fatto che devono essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità. Essa però è spesso utilizzata anche per acquisire maggiore conoscenza di fenomeni nuovi in vista di una successiva regolazione da parte del Garante attraverso i cd. "provvedimenti generali".

Le ispezioni effettuate nell'anno 2011 sono state 447, sulla base di programmi ispettivi semestrali disposti dall'Autorità.

Come evidenziato anche nelle precedenti Relazioni, l'attività di controllo è stata essenzialmente volta a verificare il rispetto dei principali adempimenti previsti dal Codice da parte di:

- enti pubblici o aziende che gestiscono banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, in cui vengono trattati dati di ampie categorie di interessati (ad es., anagrafe tributaria, enti previdenziali, banche, società che gestiscono i pagamenti attraverso carte di credito, fornitori di servizi di telecomunicazioni, società che gestiscono banche dati per finalità di *marketing*);
- soggetti che effettuano trattamenti di dati sensibili e, in particolare, idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (ad es., ospedali e cliniche private);
- società che effettuano trattamenti di dati personali facendo ricorso a particolari tecnologie (ad es., trattamento di dati biometrici, sistemi di rilevazione satellitare, tecnologie di *cloud computing*);
- società che effettuano trattamenti di dati per i quali il Codice prevede l'obbligo di notificazione (ad es., attività di profilazione o di gestione di banche dati relative al rischio di solvibilità economica, al corretto adempimento di obbligazioni e a comportamenti illeciti o fraudolenti).

Le linee di indirizzo dell'attività ispettiva sono stabilite dal collegio attraverso delibere di programmazione semestrali che indicano gli ambiti del controllo e gli obiettivi numerici da conseguire.

Sulla base di tali criteri, l'Ufficio individua i titolari dei trattamenti da sottoporre a controllo e istruisce i conseguenti procedimenti.

Le linee generali della programmazione dell'attività ispettiva vengono rese pubbliche attraverso il sito dell'Autorità (www.garanteprivacy.it, v. *newsletter* n. 345 del 4 febbraio 2011 e n. 349 dell'8 agosto 2011).

Nel 2011, il programma relativo al primo semestre (gennaio-giugno) ha previsto che l'attività ispettiva fosse indirizzata a trattamenti di dati personali:

- effettuati da società che gestiscono i pagamenti attraverso carte di credito;
- effettuati da enti previdenziali mediante i propri sistemi informativi;
- in relazione alla formazione e commercializzazione di banche dati per finalità di *marketing* effettuato anche attraverso l'invio di sms, mms ed e-mail;
- effettuati da società che forniscono servizi informatici in modalità *cloud computing*, *hosting*, *housing* e *facility management*;
- effettuati da investigatori privati per lo svolgimento delle investigazioni difensive e per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Nel secondo semestre, invece, oltre alla prosecuzione dei controlli relativi al terzo ed al quarto dei punti ora indicati, l'attività ispettiva di iniziativa è stata finalizzata ad accertamenti nell'ambito di trattamenti di dati:

- effettuati da società che adottano sistemi che rendono difficile l'individuazione del mittente per l'invio massivo di fax;
- per attività di customer care, effettuati da operatori economici mediante trasferimento di dati all'estero;
- per finalità promozionali, effettuati da società attraverso *call center* e alla verifica del rispetto del diritto di opposizione degli interessati esercitato mediante iscrizione al Registro pubblico di cui all'art. 130, comma 3-*bis*, del Codice;
- effettuati da società di recupero crediti nella fase stragiudiziale, con particolare riferimento ai flussi di dati con soggetti terzi coinvolti nell'attività e alla verifica del rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità con il provvedimento generale del 30 novembre 2005 [doc. *web* n. 1213644].